

Allegato A – Oggetto e contenuti dell'appalto

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SIPROIMI) AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 130/2020 - CATEGORIA ORDINARI - A VALERE SUL FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 29306 DEL 1/7/2024 – CUP I91J24000250001 - CPV 85311000-2

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza di cui è titolare la Società della Salute della Valdinievole nell'ambito del Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI, ex Siproimi) con riferimento al progetto approvato e finanziato con il decreto del Ministro dell'Interno del 1/7/2024 n. 29306 per 36 posti di categoria “ordinari”.

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto (di seguito “gestore”) deve indirizzare l'attività alla pianificazione e alla realizzazione di attività di accoglienza, mediazione sociale e accompagnamento delle persone beneficiarie in percorsi verso l'autonomia e l'integrazione sociale che si devono sostanziare in orientamento e sostegno per l'inserimento lavorativo, in consulenza e orientamento legale e in sostegno per il raggiungimento dell'autonomia abitativa.

Il gestore deve assicurare la massima collaborazione con i referenti della Società della Salute per il suddetto progetto e con i servizi sociali territoriali della stessa Società della Salute.

Ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36/2023, vista la necessità di mantenere una gestione unitaria degli interventi, il presente appalto è costituito da un unico lotto relativo all'affidamento dei servizi di accoglienza integrata per 36 posti nella categoria “ordinari” in strutture ubicate nel territorio della Valdinievole.

Il gestore si impegna a utilizzare il logo ufficiale del Ministero dell'Interno e nelle strutture dove si realizza il progetto deve essere affissa all'esterno una targa con i riferimenti del Progetto stesso.

Il gestore deve garantire ogni servizio previsto dal presente capitolato unitamente a quanto offerto in sede di gara tramite l'offerta tecnica/qualitativa.

Tutte le attività di verifica e controllo previste dalla Società della Salute nel presente capitolato possono essere esercitate anche dai Comuni in cui hanno sede le strutture.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato circa gli standard e le modalità di attivazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela si applica la normativa di seguito riportata, che costituisce parte integrante del presente capitolato, ancorché non materialmente allegata:

- legge 1° dicembre 2018, n. 132 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenda nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e

- confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”);
- decreto del Ministro dell’Interno del 18 novembre 2019 (Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati”), con particolare riferimento alle “Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”, a esso allegate (di seguito Linee Guida);
- decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”);
- decreto del Ministero dell’interno n. 29306 del 1 luglio 2024 relativo all’approvazione e relativo finanziamento dei progetti SAI presentati dai vari soggetti territoriali dal 1/7/2024 al 31/12/2026;
- “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale” (aggiornato a ottobre 2021 -di seguito manuale operativo);
- “manuale unico di rendicontazione” (aggiornato al maggio 2018) (di seguito Manuale di Rendicontazione);
- “Manuale di utilizzo del sistema di gestione della banca dati del Servizio Centrale” (di seguito Manuale della Banca Dati);
- circolari del Servizio Centrale del Ministero degli Interni.

Art. 3 - Posti di accoglienza richiesti

I posti di accoglienza finanziati per l’intera durata del progetto sono 36.

Tali posti sono rivolti a persone singole di ambo i sessi o famiglie rientranti nella categoria “ordinari” e individuate ai sensi del decreto legge n. 113/2018, convertito, con modificazioni, con la legge n. 132/2018.

I requisiti per l’accesso delle persone beneficiarie dei servizi di accoglienza e la durata degli stessi sono stabiliti dal decreto ministeriale 18 novembre 2019 e dalle allegate Linee Guida.

Si precisa che, in base all’uscita preventiva di beneficiari (per propria scelta o per conclusione del progetto di accoglienza), potranno essere inseriti nuovi ospiti fino al completamento dei 36 posti.

Art. 4 - Strutture di accoglienza richieste

Per il periodo di affidamento del servizio il gestore deve mettere a disposizione delle strutture come di seguito precisato.

Il gestore realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso strutture presenti nel territorio della Valdinievole.

Le strutture dovranno essere un numero minimo di 6 e non potranno prevedere un numero massimo di ospiti superiore a 6.

Il gestore dovrà disporre a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d'uso per almeno 24 mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di partecipazione. Gli alloggi devono essere in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 delle Linee Guida.

In conformità con quanto previsto all'art. 19 delle succitate Linee Guida, le strutture utilizzate per l'accoglienza devono avere i seguenti requisiti:

- 1) essere destinate a uso residenziale e/o a civile abitazione;
- 2) essere immediatamente e pienamente fruibili;
- 3) risultare conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti- infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
- 4) essere predisposte e organizzate in relazione alle esigenze delle persone beneficiarie, tenendo conto del numero e delle caratteristiche di quelle da accogliere;
- 5) risultare adeguate, in relazione al rapporto superficie-persone accolte e alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- 6) non essere collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
- 7) essere ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire un'efficace
- 8) erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- 9) avere costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base
- 10) ai parametri fissati dall'Agenzia delle Entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- 11) essere destinate esclusivamente a progetti SAI (ex Siproimi), a eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema sia assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolare vulnerabilità;
- 12) essere rispondenti, in rapporto al numero e alla tipologia dei beneficiari accolti, ai "Requisiti minimi
- 13) delle strutture di accoglienza" previsti nel Manuale Operativo;
- 14) essere libere da altri vincoli.

Il gestore ha l'onere di mantenere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza le strutture adibite all'accoglienza, le relative pertinenze e tutti gli impianti, nonché la dotazione degli arredi presenti nella struttura.

Sono pertanto a carico del gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti, ivi compresa la sostituzione delle parti soggette a usura (sostituzione di lampadine, cambi dei sifoni di scarico, della rubinetteria non più funzionante, ecc.), nonché il relativo arredo e le attrezzature, ivi comprese quelle per la preparazione dei pasti. Al riguardo, il gestore dovrà garantire il rispetto della normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale in materia di igiene dei locali e degli alimenti.

Sono a carico del gestore tutte le spese di gestione delle strutture, ivi comprese quelle per l'eventuale sanificazione e disinfestazione, nonché le spese per le utenze e per il pagamento dei tributi.

Il personale della Società della Salute e dei Comuni ove sono ubicate le strutture può accedere in qualsiasi momento ai locali per accertare lo stato degli stessi ed effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari e, nel caso siano riscontrate anomalie, il gestore è obbligato a intervenire tempestivamente e a comunicare immediatamente la tempistica e l'esito degli interventi di ripristino.

Qualora ciò non avvenisse, possono essere applicate le penali di cui all'art. 22 del presente capitolato.

L'attivazione o l'eventuale sostituzione delle strutture di accoglienza, nonché il trasferimento delle persone beneficiarie e/o la variazione di capacità delle stesse, devono essere tempestivamente comunicate alla Società della Salute per l'attivazione delle procedure previste dagli artt. 20 e segg. delle Linee Guida.

Art. 5 – Finalità dell'appalto

L'obiettivo del presente appalto consiste nell'erogare i servizi di cui all'art. 6 del presente capitolato. Il gestore dovrà coordinarsi con la Società della Salute al fine di definire, con il coinvolgimento delle persone beneficiarie, i progetti di accoglienza, tutela e integrazione e monitorarne periodicamente i percorsi ai fini del raggiungimento dell'autonomia delle stesse.

La Società della Salute opera attraverso il proprio referente di progetto la supervisione e il monitoraggio periodico sul buon andamento dei percorsi di accoglienza, integrazione e tutela delle persone beneficiarie.

Tutti i servizi devono essere organizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, della sicurezza sui luoghi di lavoro e finalizzati a garantire un luogo confortevole e familiare per le persone ospitate, prevedendo anche una partecipazione attiva delle stesse, nel pieno rispetto dei valori umani, in modo da rispettarne le tradizioni culturali e religiose.

Tutti i servizi devono essere inoltre organizzati e gestiti nel rispetto di quanto previsto dal Manuale Operativo e dal Manuale di Rendicontazione.

Art. 6 - Servizi richiesti

Per accoglienza integrata si intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale. L'accoglienza integrata è pertanto costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori come indicati nel decreto ministeriale del 18/11/2019 e relative Linee Guida:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi sul territorio;
- d) alfabetizzazione (insegnamento della lingua italiana), formazione e riqualificazione professionale;
- e) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- f) orientamento e accompagnamento legale;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- h) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- i) tutela psico-socio-sanitaria.

6.1 Accoglienza materiale

Il gestore ha l'obbligo di:

- garantire il vitto e soddisfare le particolari necessità delle persone beneficiarie. In particolare il gestore garantisce, avvalendosi della consulenza di un dietista ai fini della definizione di una dieta equilibrata e rispettosa delle tradizioni e delle specifiche esigenze sanitarie degli ospiti. In particolare:
 - a) colazione (bevande calde e prodotti da forno, anche confezionati);

- b) pranzo (un primo caldo, un secondo, variabile in base al menù invernale ed estivo, il contorno e la frutta);
- c) cena (il primo, il secondo, il contorno e la frutta);
- fornire vestiario, biancheria per la casa e prodotti per l'igiene personale, rispettando le esigenze individuali e garantendo almeno un cambio settimanale;
- erogare pocket money, secondo le modalità stabilite dal Manuale Operativo e dal Manuale di rendicontazione.

6.2 Mediazione linguistico-culturale

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

Il gestore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione sia linguistica (interpretariato), che culturale, tra le singole persone beneficiarie, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).

Tale attività deve essere garantita attraverso una figura professionale formata in possesso dei titoli riconosciuti da Enti pubblici con una comprovata esperienza nel settore.

6.3 Orientamento e accesso ai servizi sul territorio

Il gestore ha l'obbligo di:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica delle persone aventi diritto;
- facilitare le persone beneficiarie nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, così come previsto dal Manuale Operativo;
- garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;

6.4 Alfabetizzazione , formazione e riqualificazione professionale

Il gestore ha l'obbligo di:

- attivare processi di scolarizzazione e alfabetizzazione per le persone beneficiarie, in particolare garantendo alle persone beneficiarie l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 15 ore settimanali (in assenza di servizi adeguati sul territorio potranno essere adottate le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici).
- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'impiego di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- orientare e accompagnare le persone beneficiarie alla formazione professionale (corsi, tirocini formativi, ecc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali in possesso delle persone beneficiarie e favorire l'accesso all'istruzione universitaria.

6.5 Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

Il gestore ha l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e informazione al fine di facilitare il dialogo tra le persone beneficiarie e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva delle persone beneficiarie (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, ecc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto, coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, Tribunale ordinario, agenzie educative, centri di formazione professionale, centri per l'impiego, ecc.);

- promuovere la partecipazione delle persone beneficiarie alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

6.6 Orientamento e accompagnamento legale

Il gestore ha l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative per la regolarizzazione sul territorio;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, nonché il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e delle dovute azioni di legge in materia di presa in carico;
- garantire il supporto per la regolarizzazione dello status giuridico della persona richiedente o titolare di protezione, finalizzata all'integrazione sul territorio;
- garantire l'informazione su diritti e doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

6.7 Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

Il gestore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, attraverso seminari periodici e consegna di materiale didattico nella lingua della persona beneficiaria;
- seguire l'iscrizione presso i servizi per l'impiego di Monsummano e Pescia;
- realizzare percorsi di inserimento lavorativo protetto e/o tirocini di inclusione sociale per le persone beneficiarie più vulnerabili.

6.8 Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

Il gestore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sul diritto alla casa;
- favorire inserimento nelle graduatorie pubbliche delle persone beneficiarie in possesso dei requisiti;
- creare flussi informativi con assistenti sociali e/o altri uffici pubblici e con gli enti del terzo settore che operano nel settore casa, anche in altri Comuni nel caso di trasferimento di una persona beneficiaria in Comuni diversi da quelli di ubicazione della struttura;
- ricercare soluzioni alloggiative convenienti.

6.9 Tutela psico-socio-sanitaria

Il gestore ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze delle singole persone beneficiarie;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di persone beneficiarie con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura delle persone beneficiarie portatrici

- di specifiche esigenze socio-sanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che, a diverso titolo, possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali;
 - garantire, nel caso di persone beneficiarie con disabilità e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, l'attivazione di programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta. Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cui ai punti precedenti si rinvia al Manuale Operativo consultabile sul sito www.retesai.it, le cui disposizioni sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge e contrattuali, parte integrante e sostanziale, e, pertanto, devono essere osservate dal gestore.

Il gestore realizza le prestazioni di cui sopra anche con ulteriori attività proposte e formalizzate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Il gestore individua un Coordinatore come referente per il progetto di accoglienza SAI che risponda dei rapporti contrattuali con la Società della Salute e che rappresenti per la Società della Salute la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio, così come previsto dal successivo art. 9.

Art. 7 - Ulteriori prestazioni richieste relativamente alla gestione amministrativa del progetto

Il gestore deve provvedere alla tenuta e all'aggiornamento costante dei seguenti registri e documenti.

7.1 Tenuta, gestione e aggiornamento della Banca Dati del Sistema SAI (ex Siproimi) e della casella di posta elettronica dedicata

Il Sistema SAI è dotato di una Banca Dati centralizzata per la registrazione degli inserimenti e di tutte le azioni che riguardano l'accoglienza e i servizi erogati alle persone beneficiarie. La tenuta e il corretto aggiornamento della Banca Dati è elemento indispensabile del funzionamento del sistema e la sua non corretta gestione può determinare penalizzazioni o addirittura la revoca del contributo.

Pertanto il gestore si obbliga a:

- aderire alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale per la gestione della Banca Dati, dotandosi di postazione pc con connessione internet dedicata a tale servizio;
- designare un proprio operatore quale Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento della Banca Dati e di un sostituto in caso di assenza o impossibilità da parte del Responsabile;
- garantire la partecipazione del suddetto operatore ai percorsi formativi organizzati dal Servizio Centrale per tale figura specifica;
- garantire il tempestivo inserimento e aggiornamento di tutti i dati richiesti dalla Banca Dati;
- fornire i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero;
- provvedere all'eventuale aggiornamento della sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Tramite la Banca Dati vanno inoltre richieste le autorizzazioni per le eventuali proroghe dell'accoglienza.

Nella gestione della Banca Dati e nella tenuta di tutta la documentazione relativa alle persone beneficiarie e ai servizi loro offerti, il gestore e gli operatori impiegati nel progetto sono tenuti al rispetto delle norme sulla privacy.

Il gestore deve dotarsi di una casella di posta elettronica dedicata per la gestione delle comunicazioni da e verso il Servizio Centrale. Tale casella dovrà essere accessibile anche al Referente del progetto della Società della Salute di cui all'art. 15.

Il gestore si obbliga a designare un operatore responsabile del monitoraggio quotidiano e dello smistamento della posta elettronica in arrivo, con particolare attenzione e tempestività alle comunicazioni in arrivo dal Servizio Centrale o dai livelli istituzionali (Ministeri, Prefettura, Questura, Regione, Comuni, ecc.).

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale della Banca Dati.

7.2 Tenuta di un registro per la rilevazione delle presenze quotidiane degli ospiti

Il modello da adottarsi per la redazione di tale registro è allegato al Manuale di Rendicontazione. La corretta tenuta di tale registro è indispensabile, essendo documento obbligatorio da allegare alla rendicontazione finale del progetto.

7.3 Tenuta di un registro dei contributi economici erogati ai beneficiari, con relativa attestazione di ricevuta da parte del percettore

Anche tale registro è documento obbligatorio, in quanto da allegare alla rendicontazione finale del progetto.

7.4 Tenuta di un registro scadenziario (anche in formato digitale) dei permessi di soggiorno e delle convocazioni da parte delle Commissioni territoriali asilo

7.5 Fascicolo personale

Per ciascuna persona beneficiaria va tenuto e aggiornato un fascicolo contenente i report dei colloqui svolti, dei servizi erogati e degli eventuali richiami e sanzioni, nonché ogni ulteriore documento relativo alla storia dell'accoglienza della stessa.

7.6 Progetto educativo individualizzato, parimenti redatto per ciascun beneficiario

Il soggetto attuatore si obbliga a tenere costantemente aggiornato il Registro delle Spese di Progetto in formato elettronico secondo il modello allegato al Manuale di Rendicontazione.

Tale registro è documento obbligatorio e indispensabile alla corretta tenuta delle spese di progetto e deve essere allegato alla rendicontazione finale del progetto.

Al momento dell'ingresso in accoglienza, ciascuna persona beneficiaria è chiamata a prendere visione e sottoscrivere il Patto di accoglienza e il Regolamento di convivenza della struttura ospitante.

Tali documenti, approvati dalla Società della Salute su proposta del gestore, devono indicare il periodo di accoglienza e individuare in maniera sintetica la tipologia dei servizi che saranno erogati dal progetto, nonché i diritti e i doveri che la persona beneficiaria deve condividere per permanere nel progetto, concernenti in particolare il rispetto delle regole di convivenza e la fattiva partecipazione alle attività previste dal percorso formativo personalizzato, concordato e condiviso.

Sia il Patto di accoglienza, che il Regolamento di convivenza devono essere tradotti nelle lingue di provenienza dei beneficiari o essere tradotti in una lingua conosciuta dalla persona beneficiaria in caso di lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o mediatori.

Copia del modello del Patto di accoglienza, del Regolamento di convivenza, nonché della Carta dei servizi, devono essere disponibili per la libera consultazione presso ciascuna struttura di accoglienza.

Oltre alla documentazione di cui sopra, il gestore si impegna a predisporre, di concerto con la Società della Salute, i seguenti documenti obbligatori da produrre al Servizio Centrale e al Ministero dell'Interno, secondo le modalità e nel tassativo rispetto dei termini che saranno dagli stessi indicati:

- a) la Relazione intermedia, relativa alle attività e ai servizi erogati nel primo semestre di attività di ciascun anno;
- b) la Scheda semestrale di monitoraggio, elaborata dalla Banca Dati e relativa alle presenze e ai servizi erogati alle persone beneficiarie nel corso del primo semestre di attività di ciascun anno;
- c) la Relazione finale, relativa alle attività e ai servizi erogati nel corso di ciascun anno;
- d) la Scheda finale di monitoraggio, elaborata dalla Banca Dati e relativa alle presenze e ai servizi erogati alle persone beneficiarie nel corso di ciascun anno;
- e) la Rimodulazione del piano finanziario, entro il 30 novembre di ogni anno nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Manuale di Rendicontazione.

Il gestore si obbliga altresì a elaborare i dati necessari e a predisporre e inviare, in collaborazione con la Società della Salute ed entro i termini stabiliti annualmente dal Ministero dell'Interno, la rendicontazione di tutte le spese sostenute nell'anno precedente, redatta secondo i criteri e le regole previste dal Manuale di Rendicontazione e corredata da tutta la documentazione contabile e amministrativa prevista dallo stesso Manuale.

Il soggetto attuatore si obbliga inoltre a collaborare fattivamente con il Revisore contabile indipendente incaricato dalla Società della Salute ai sensi dell'art. 31 delle Linee Guida, per lo svolgimento delle verifiche amministrativo-contabili e di ammissibilità sui documenti relativi alle voci di spesa indicate in sede di rendicontazione. Si impegna a soddisfare tempestivamente eventuali richieste di chiarimento o integrazione sugli stessi documenti ritenute utili dal Revisore per il rilascio del "Certificato di Revisione" che deve accompagnare obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

Inoltre il gestore si impegna a fornire trimestralmente alla Società della Salute (con nota debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse) un report sulle attività svolte che contenga le seguenti informazioni:

- il numero delle persone beneficiarie accolte, con suddivisione per sesso, nazionalità e fasce d'età;
- il riepilogo delle presenze delle risorse professionali impiegate;
- il riepilogo relativo alle ore/interventi di mediazione linguistico-culturale erogate;
- il riepilogo relativo alle ore di consulenza legale erogate;
- il riepilogo relativo al numero dei corsi di lingua attivati e l'elenco delle persone partecipanti ai corsi;
- il riepilogo delle ore di docenza per i corsi di lingua italiana;
- riepilogo dei percorsi di alfabetizzazione/scolarizzazione, formazione e integrazione attuati e l'elenco delle persone partecipanti ai corsi;
- riepilogo relativo ai contributi erogati alle persone ospitate.

Il report dovrà includere (a conclusione del secondo e del quarto trimestre) una relazione intermedia relativa al primo semestre di attività e una relazione finale nelle quali dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e alle criticità riscontrate e alle proposte di miglioramento.

Tali relazioni dovranno includere un report statistico concernente almeno:

- il numero di presenze complessive, per paesi di provenienza e fascia di età delle persone accolte;

- le tipologie di permessi di soggiorno delle persone accolte;
- le presenze ai vari percorsi formativi offerti (corsi di lingua, corsi di formazione, stage aziendali e tirocini);
- gli esiti dei percorsi (uscite per abbandono, scadenza termini d'accoglienza, inserimenti lavorativi con
- l'indicazione dei settori lavorativi ove sono avvenute, accessi all'alloggio autonomo, ecc.);
- in generale, tutti i dati e le informazioni che possono permettere la migliore valutazione dell'intervento.

Il gestore è tenuto a predisporre e fornire, su richiesta e con modalità e termini da indicarsi da parte della Società della Salute, la rendicontazione contabile delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, come declinate ai sensi del Manuale di Rendicontazione.

Art. 8 - Vincoli organizzativi

Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati. A tal fine, il gestore deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività, curando le necessarie forme di raccordo operativo con la Società della Salute.

Il gestore deve garantire dall'inizio dell'attività una sede organizzativa all'interno del territorio di uno dei Comuni della Società della Salute ovvero, in mancanza, si obbliga a costituirla entro 30 giorni dall'inizio del servizio. Tale sede deve risultare idonea e funzionale all'organizzazione del servizio ed essere dotata di linea dati e telefonica e regolarmente presidiata, almeno con servizio di segreteria telefonica.

Art. 9 . Figure professionali richieste

Al fine dello svolgimento delle prestazioni di cui ai precedenti articoli, come previsto nel progetto approvato e ammesso a finanziamento ministeriale con decreto del Ministero dell'interno n. 29306 del 1 luglio 2024, si richiedono le seguenti figure professionali:

Figure professionali
Operatori sociali
Interpreti e mediatori culturali
Operatori legali
Assistenti sociali
Psicologi
Operatori dell'integrazione
Personale addetto alle pulizie
Altre figure professionali coordinamento
Altre figure professionali amministrativi
Consulenze
Esperti legali
Operatori anti-tratta
Mediazione culturale e interpretariato
Consulenti fiscali e del lavoro
Altre figure professionali (<i>supervisione psicologica</i>)

Art. 10 - Coordinamento

Il gestore deve garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi oggetto del presente capitolato nel periodo di durata dello stesso attraverso la figura del Coordinatore.

Il Coordinatore costituisce il referente del progetto di accoglienza e deve organizzare, coordinare, monitorare e verificare l'efficiente ed efficace svolgimento dei compiti assegnati agli operatori impiegati nelle attività, provvedendo altresì alla gestione dei volontari e dell'eventuale personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all'assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori e alla definizione dei programmi, di intesa con la Società della Salute e sulla base delle indicazioni operative da essa ricevute.

Il gestore non può sostituire il Coordinatore, se non con l'assenso scritto da parte della Società della Salute. Nel caso in cui la Società della Salute esprima parere negativo, il gestore si impegna a indicare un nuovo nominativo. In ogni caso il sostituto deve essere in possesso di idonea professionalità.

Il costo relativo all'attività di coordinamento è individuato e ricompreso nel finanziamento.

Art. 11- Innovazione

Nella predisposizione della proposta progettuale si dovrà tener conto dei servizi specifici descritti all'art.

6. Eventuali proposte innovative dovranno essere adeguatamente motivate e compatibili con il piano finanziario preventivo facente parte degli atti di gara, nel rispetto dei limiti imposti dalle macro-voci (ALLEGATO 1)

Art. 12 - Durata dell'appalto

In relazione alla copertura finanziaria garantita dal decreto del Ministro dell'Interno del 1° luglio 2024 e della durata prevista dalla procedura di affidamento, si stima la durata iniziale del presente appalto in 22 mesi, dal 1° marzo 2025 al 31 dicembre 2026.

In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto previa adeguata motivazione. E' sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il gestore si impegna a collaborare con il soggetto gestore subentrante al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per la Società della Salute.

Art. 13 – Importo a base di gara, valore complessivo dell'appalto e modalità di pagamento

Con il Decreto del Ministro dell'Interno del 1/7/2024 n. 29306 il progetto SAI della Società della Salute ha ottenuto un finanziamento totale di € 1.480.680,00 a fronte di un Piano finanziario facente parte della documentazione di gara (ALLEGATO 1 al presente Capitolato).

Si precisa che parte di tale finanziamento (per l'importo di € 89.048,29 oltre IVA) viene utilizzato per la gestione dei servizi dal 1° Luglio 2025 al 28 Febbraio 2026 attraverso proroghe della precedente gestione.

L'importo a base di gara per il periodo di 22 mesi dal 1 marzo 2025 al 31 dicembre 2026 è pari ad € 1.009.435,25 escluso iva € di cui

- **costo della manodopera è pari ad € 452.606,35**
- **altri costi (immobili, utenze, formazione, spese riconducibili alla presa in carico dei beneficiari, costi generali) sono pari ad € 556.828,90.** Tali costi sono dettagliati nell'Allegato 1 al presente Capitolato.

Alla suddetta spesa vanno sommati:

- € 7.528,30 come costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (corrispettivo SUA Provincia di Pistoia);
- € 660,00 quale Contributo ANAC;
- € 10.094,35 quale erogazione degli incentivi Tecnici ex art 45 del D. Lgs. 36/2023 e del Regolamento della SdS Valdinievole approvato con Deliberazione di G.E n. 13 del 6/12/2023 pari all'1%;
- € 50.471,76 IVA 5%.

Il valore complessivo dell'appalto è quindi pari ad € 1.081.419,85 di cui:

- € 481,775,91 competenza 2025 (iva)
- € 599.643,94 competenza 2026 (iva, anac, incentivi tecnici, corrispettivo SUA)

Sarà cura della SdS Valdinievole procedere con separato atto ad affidare l'incarico di revisore contabile come previsto dal progetto, prevedendo un costo massimo di € 7.000,00.

La Società della Salute riconoscerà al gestore il corrispettivo per le persone beneficiarie effettivamente ospitate, per il numero di giorni di effettiva permanenza nei servizi, al netto di eventuali costi non riconosciuti in sede di rendicontazione, fino a concorrenza del valore annuo di progetto assegnato con il succitato decreto del Ministro dell'Interno, al netto delle somme che restano nella disponibilità della Società della Salute.

Tale importo non è soggetto a ribasso d'asta ed è da intendersi onnicomprensivo e invariabile per l'intera durata dell'appalto.

Nel caso in cui il contratto sia stipulato prima della data presunta del 1/1/2025 di cui all'art. 11, gli importi di cui sopra saranno rideterminati sui mesi effettivi di durata.

Il pagamento del corrispettivo al relativo gestore avverrà a seguito dell'avvenuto incasso da parte della Società della Salute delle rate di contributo erogate dal Ministero dell'Interno.

A seguito dell'avvenuto incasso, la Società della Salute comunicherà al gestore l'ammontare fatturabile fino a concorrenza di un importo pari al 90% del contributo annualmente riconosciuto dal Ministero dell'Interno. Il saldo, nella misura massima del restante 10% del contributo annuo concesso, sarà erogato solo ad avvenuta certificazione del totale delle spese da parte del revisore indipendente in sede di rendicontazione annuale e sarà eventualmente soggetto alla decurtazione delle somme relative a spese non riconosciute in tale sede. In ogni caso, laddove il Ministero dell'Interno dovesse determinare (anche in sede di successiva verifica della rendicontazione) una decurtazione del contributo annuale, il gestore si obbliga alla restituzione delle somme non riconosciute ed eventualmente già incassate, anche mediante l'escussione parziale o totale della garanzia definitiva prestata in sede di aggiudicazione.

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Società della Salute della Valdinievole, via Cesare Battisti 31, Pescia.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2013, così come modificato dall'art. 25 del decreto legge n. 66/2014 (convertito con la legge n. 89/2014), le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il CUP e il CIG comunicato dalla Società della Salute, a pena di non accettazione.

Ai fini del pagamento il gestore assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., ed è tenuto a comunicare alla Società della Salute gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., unitamente alle generalità e al Codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso e ogni relativa variazione entro massimo 7 giorni dall'accensione e/o intervenuta variazione.

Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii..

Il pagamento potrà avvenire solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'affidatario (DURC).

Art. 14 - Obblighi e responsabilità del gestore

L'aggiudicatario deve disporre di una dotazione di personale in quantità, di qualificazione e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività di cui al presente capitolato.

Esso, nel rispetto della propria autonomia gestionale, adotta un modello organizzativo adeguato all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato e dei miglioramenti definiti in sede di offerta.

L'Aggiudicatario è garante, in qualsiasi momento, dell'idoneità del personale addetto al servizio oggetto del presente appalto, sollevando espressamente ed incondizionatamente il Committente da ogni responsabilità in merito.

L'attività del personale è organizzata e coordinata in via diretta ed esclusiva dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deve provvedere a sostituire il personale assente per malattia, ferie e/ o comunque indisponibile per altri motivi, in tempi tali da garantire la corretta funzionalità del servizio, dandone immediata comunicazione al Committente.

Il Committente si riserva il diritto di chiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi con particolare riferimento al rapporto con gli utenti e alle modalità di espletamento del servizio. In tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione entro cinque giorni dalla richiesta.

Sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi.

Tutto il personale deve essere formato professionalmente al fine di garantire il servizio richiesto e deve essere costantemente aggiornato dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario, in ogni momento, a semplice richiesta del Committente, deve essere in grado di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

A suo insindacabile giudizio il Committente può richiedere all'aggiudicatario di presentare tutta la documentazione derivante dagli obblighi delle leggi in materia.

L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire un dettagliato elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio, con rispettive qualifiche e curricula.

Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere per tutta la durata dell'appalto le figure professionali indicate nell'offerta tecnica.

Il personale a contatto con l'utenza dovrà indossare idoneo tesserino di riconoscimento, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere fisicamente idoneo e di provata capacità, onestà e moralità.

L'aggiudicatario è responsabile dell'operato del proprio personale, comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza.

Gli operatori dell'aggiudicatario dovranno eseguire le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengano a contatto per ragioni di servizio. Essi devono inoltre tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti, restando vincolati al segreto professionale ed al rispetto della privacy.

Il Committente si riserva di richiedere la sostituzione del personale, nel caso in cui si verificasse l'accertata incompatibilità con la prestazione richiesta.

Il personale dovrà essere messo a disposizione in misura adeguata alle necessità, in modo tale da svolgere il servizio anche nel caso di concentrazione degli operatori in particolari fasce orarie.

Infine, l'operatore economico concorrente, all'interno dell'offerta tecnica, dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Servizio/ Coordinatore del servizio, con rispettiva qualifica ed allegare il curriculum.

Ogni fase del servizio deve essere svolta dal personale dell'aggiudicatario avente regolare contratto di lavoro e con adeguate assicurazioni come previsto dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario assume inoltre i seguenti obblighi:

1) Disposizioni in materia di applicazione del CCNL

E' obbligato ad applicare nei confronti del proprio personale occupato nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Il contratto collettivo nazionale che dovrà essere applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto è il vigente "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Cooperative Sociali"

Gli obblighi relativi al predetto CCNL vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicatario, con riferimento al costo del lavoro ed agli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, è obbligata a rispettare, per tutti gli operatori, alla data dell'offerta e per tutta la

durata del servizio, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL vigenti e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, nonché ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali e quant'altro derivate dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto degli operatori con l'Amministrazione potrà essere mai configurato. L'obbligo permane anche dopo la scadenza del CCNL e fino alla sua sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistica ed in materia di sicurezza sul lavoro (L. 123/2008 e D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); l'aggiudicatario s'impegna altresì a coordinare e cooperare con il committente per l'attuazione delle misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché a predisporre, prima dell'inizio delle attività, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza.

L'aggiudicatario s'impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio, su richiesta dell'Amministrazione.

Il Committente sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi della documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità.

Con riferimento agli obblighi dell'appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applica l'art. 11 comma 6 D.Lgs. 36/2023.

2) Disposizioni in materia di trattamento dati e riservatezza

L'aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti.

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE GDPR 679/2016, l'aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano. A tal fine esso è nominato dalla Società della Salute Valdinievole quale Responsabile "esterno" del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR (vedi ALLEGATO C – Addendum al Contratto)

3) Disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro

È fatto obbligo all'aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L'aggiudicatario deve garantire l'adozione, nell'esecuzione del servizio, delle cautele necessarie per garantire l'incolumità e l'indennità delle persone addette ai servizi e dei terzi.

L'aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dalla Società della Salute e rese note attraverso comunicazioni scritte ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale. Si

conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

La Società della Salute è pertanto esonerata da:

- ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere alle persone beneficiarie del servizio e a terzi durante il periodo di suo svolgimento.

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte del gestore preveda l'utilizzo di Dpi per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al decreto ministeriale 28 settembre 1990 e del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii.

Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Società della Salute (intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio) ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della Società della Salute, resta escluso per il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 81/08, e ss.mm.ii, l'obbligo di redazione del DUVRI.

4) Formazione e aggiornamento del personale

Il personale dell'aggiudicatario impiegato per l'esecuzione dell'appalto deve svolgere annualmente aggiornamento e formazione, senza alcun onere per il Committente, partecipando a corsi organizzati dall'aggiudicatario o da altri soggetti su tematiche ed argomenti attinenti lo svolgimento del servizio, oltre a quelli previsti dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il RUP ha la facoltà di verificare, in ogni momento, la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio. L'affidataria si assume la vigilanza disciplinare del proprio personale.

5) Disposizioni in materia di pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e svantaggiate

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 57 D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota delle nuove assunzioni necessarie a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

6) 14.6- Disposizioni in materia di stabilità occupazionale (Clausola sociale)

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessità di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., garantendone l'applicazione dei CCNL di settore, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, salvo esplicita rinuncia individuale.

L'aggiudicatario, nella fase di acquisizione di tutto il personale in servizio, dovrà riconoscere, oltre alla continuità lavorativa per i soci e i dipendenti, il livello economico già raggiunto con l'anzianità di servizio già maturata.

A tale scopo si precisa quanto segue:

- Il Contratto Collettivo applicato attualmente al personale impiegato nell'esecuzione

dell'appalto è il seguente: CCNL Cooperative Sociali.

- L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.
- Il concorrente deve allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale.
- La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale.
- La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

Il personale che attualmente svolge il servizio è riportato nella tabella (ALLEGATO 2 al presente Capitolato).

7) Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 come modificato dal DPR n. 81/2023 e ss.mm. ii. e nel Codice di Comportamento della SdS Valdinievole (Delibera assemblea dei Soci n. 11 del 23.10.2023) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Sds Valdinievole (www.sdsvaldinievole/amministrazionetrasparente).

8) Obblighi inerenti alle coperture assicurative

Il gestore tiene espressamente sollevata la Società della Salute da ogni responsabilità per incidenti e danni causati a cose o persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto. Il gestore si impegna a tenere indenne la Società della Salute da danni causati per ritardi, errori, omissioni e disservizi. Il gestore è tenuto, altresì, alla stipula e alla produzione di tutte le polizze assicurative previste dalla vigente normativa preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, con copertura a decorrere dall'affidamento del servizio (inizio attività) e fino alla sua cessazione.

La polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi deve coprire il gestore, tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio e ogni persona (fisica o giuridica) operante per conto dello stesso gestore.

Grava altresì sull'aggiudicatario l'obbligo, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto, di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio, e comunque prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, apposita polizza ai fini della copertura:

- **della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.)** durante il servizio, stipulata presso idonea compagnia di assicurazione e riferita specificamente al presente servizio, con espressa conferma di copertura dei danni subiti. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. deve prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro. Il novero degli "assicurati" deve espressamente comprendere, oltre all'aggiudicatario, il Committente (SdS

Valdinievole).

La polizza R.C.T. deve, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati. La polizza deve risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- R.C. dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- richieste di risarcimento pervenute all'assicurato anche in relazione ai danni che le imprese appaltatrici e/o persone che prestano i loro servizi per commissione/delega/appalto possono cagionarsi l'un l'altro, inclusa responsabilità personale dei dipendenti di dette società;
- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- danni a terzi da incendio;
- danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
- ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non, anche per danni derivanti da incendio o furto.

La polizza R.C.T. dev'essere mantenuta in vigore fino alla scadenza del servizio;

- **della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.)**, ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 s.m.i., (b) del D.lgs 23 febbraio 2000, n. 38 e s.m.i. (c) e del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso idonea Compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. deve prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 (unmilionequicentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato. Il novero degli "assicurati" deve espressamente comprendere, oltre all'Appaltatore, il Consorzio.
La polizza R.C.O. dev'essere mantenuta in vigore fino al termine del servizio.

Rischio Infortuni per utenti del servizio con somme assicurate non inferiori a:

- Morte - Euro 100.000,00
- Invalidità Permanente -Euro 100.000,00

- **Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in uso dal Committente**: mediante garanzia "Rischio Locativo", per un valore pari al valore dei beni medesimi, comunque non inferiore a Euro 800.000,00.

Il Gestore ha l'obbligo di stipulare apposite polizze per ciascun automezzo utilizzato per il servizio presso primaria compagnia assicuratrice e conformi alle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i rischi della circolazione (D.Lgs. 209/2005 s.m.i.), con obbligo di immediato aggiornamento delle stesse in caso di modificazioni legislative e regolamentari.

Qualora l'Appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, può ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo corredando le medesime di appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste s'intendono vincolati a favore del Consorzio.

9) Effettuazione del servizio in caso di sciopero

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto delle leggi n. 146/1990 e n. 83/2000 e

di eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al gestore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

In caso di sciopero, il soggetto aggiudicatario è tenuto a effettuare i servizi essenziali secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e dal CCNL di categoria.

10) Disposizioni sul trattamento dei dati personali

Nell'ambito delle attività definite nell'oggetto dell'appalto, la Società della Salute si qualifica quale Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, punto 7, del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Il soggetto aggiudicatario sarà individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e quest'ultimo si impegna alla sottoscrizione del relativo atto allegato al presente capitolato al quale si fa espresso rinvio per quanto attiene alle modalità e istruzioni di trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantendo che il personale autorizzato sia vincolato a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio sulle informazioni e i dati personali, ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari, contenuti nei progetti di assistenza individuali per le persone beneficiarie del servizio e, comunque, su ogni fatto o circostanza riguardante le medesime persone di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del medesimo servizio oggetto d'appalto.

11) Obblighi relativi alla tracciabilità flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle

operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 15 - Compiti della Società della Salute

La Società della Salute, attraverso i servizi sociali e sociosanitari territoriali, provvede alle funzioni di programmazione, indirizzo e supervisione del servizio.

La Società della Salute si riserva ogni possibilità di controllo sul corretto adempimento a quanto previsto dal presente capitolato da parte del gestore, anche richiedendo allo stesso apposita documentazione in merito alle questioni oggetto di controllo.

A tal fine la Società della Salute individua il Responsabile Unico di progetto (RUP), la cui funzione e relative responsabilità sono disciplinate dal D.Lds. 36/2023 con particolare evidenza agli artt. 15 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.2

Ai sensi dell'art. 31 c. 1 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 trattandosi di servizi di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto sarà diretta da un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, espressamente nominato con atto formale. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente come dettagliato all'art. 31 c. 2 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, vista anche la delibera ANAC n.497 del 29/10/2024.

L'Aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso. Il DEC può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni da altri dipendenti dell'Ente Committente.

Quando il DEC accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al gestore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al gestore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, la Società della Salute, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non è inferiore a dieci giorni, entro i quali il gestore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga, la Società della Salute risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, il gestore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Art. 16 – Garanzia provvisoria

Secondo la disciplina dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo di gara.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN della Sds Valdinievole.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

Deve inoltre prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNIISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 17- Aggiudicazione dell'appalto

L'aggiudicazione verrà effettuata con apposito atto della Sua della Provincia di Pistoia a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore.

In caso di punteggi uguali si aggiudicherà all'offerta con il più alto punteggio relativo ai soli elementi dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità sarà effettuato sorteggio.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto relativamente alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente capitolato ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Art. 18- Stipula contratto

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Faranno parte del contratto: il presente capitolato speciale, il progetto del servizio ed i documenti presentati dall'appaltatore in sede di gara nell'ambito dell'offerta tecnica compresi eventuali servizi aggiuntivi e proposte migliorative.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente Committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante oppure in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'esecuzione del contratto potrà aver inizio, sussistendone i presupposti di legge e per motivate ragioni nonché per ragioni d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto, a seguito di autorizzazione del RUP e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso delle capacità a contrarre dell'affidatario ed alla costituzione della cauzione e delle garanzie di cui ai precedenti articoli (copertura assicurativa e garanzia definitiva). Competono all'aggiudicatario, pur in pendenza di perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Art. 19 – Cauzione definitiva

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato ai sensi dell'art. 117 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023 l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della garanzia denominata «garanzia definitiva» che viene richiesta nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale dell'appalto, presentando fideiussione rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni (D.P.R. 13/02/1959 n° 449 e ss.mm.ii. e legge 10/06/1982 n° 348) o fideiussione bancaria emessa da un primario istituto di credito.

La garanzia fidejussoria non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le pendenze tra il Committente e l'aggiudicatario, sempre che allo stesso Ente Appaltante non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa.

La fideiussione dovrà essere valida fino a tre mesi successivi alla scadenza dell'appalto e dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e che le somme garantite sono esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte del Committente senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere e con specifica esclusione del beneficio di decadenza di cui all'art. 1957 del C.C.

Art. 20 – Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun rimborso di eventuali spese sostenute per la partecipazione e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dal Consorzio

Art. 21– Mancata stipulazione del contratto

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto o non provveda al deposito delle spese nel termine fissato dal Committente, decadrà automaticamente dall'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, a titolo di penale forfettaria. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'aggiudicatario.

Art. 22 – Vigilanza, controlli e penalità

Ai fini del presente Capitolato, la vigilanza ed il controllo sui servizi dati in appalto sono di competenza del Responsabile Unico di Progetto e del DEC nel rispetto dei ruoli assegnati ad ognuno dal Codice dei Contratti.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare, mediante proprio personale tecnico, periodici controlli per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro nonché le eventuali misure di prevenzione concordate tra le parti.

Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per l'aggiudicatario dal presente capitolato, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emanandi saranno accertate dagli uffici di SdS, mediante verbali dei quali sarà data formale comunicazione all'appaltatore da parte del Responsabile Unico di Progetto.

L'appaltatore dovrà produrre le sue controdeduzioni entro cinque giorni dalla data di notifica che avverrà tramite posta certificata.

Trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penalità conseguenti che saranno graduate in rapporto alla gravità e/o reiterazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Qualora il Committente, esaminati gli scritti difensivi, ritenga comunque fondato l'accertamento delle violazioni, provvederà, previa comunicazione scritta all'aggiudicatario, a detrarre dal corrispettivo del primo mese utile gli importi dovuti a titolo di penale.

A seguito dell'irrogazione di numero 5 penali, durante la vigenza del contratto, il Committente si riserva di dare applicazione a quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Per quanto concerne l'entità delle penali applicabili a fronte di infrazioni agli obblighi contrattuali rilevate dai competenti uffici ed organismi esse verranno quantificate in misura variabile a seconda della gravità dell'inadempienza fra lo 0,3 e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale secondo quanto disposto dall'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, potranno essere oggetto di penale, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori, i seguenti inadempimenti:

- in caso di constatata negligenza in capo all'appaltatore o suoi dipendenti o incaricati, in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il grave inadempimento non costituisca causa di risoluzione contrattuale;
- nel caso di mancato adeguamento da parte dell'appaltatore alle condizioni previste dal contratto nel termine indicato nella richiesta di regolarizzazione;
- in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali; - in caso di altri disservizi ed inefficienze gravi derivanti da fatti imputabili all'appaltatore, fatto salvo che il grave inadempimento non costituisca causa di risoluzione contrattuale.

Nel caso di recidiva nel termine di un mese le penalità verranno raddoppiate.

Per il regime dei controlli e verifiche si fa riferimento a quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024 *“Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti dei servizi e forniture”*.

Art. 23– Esecuzione delle prestazioni e sospensione

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente appalto procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore esecuzione del contratto (di seguito DEC) può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP (Responsabile Unico di Progetto) entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il gestore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Società della Salute si oppone, il gestore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessun indennizzo è dovuto al gestore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto

Art. 24 – Subappalto e cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs 36/2023, la cessione del contratto è nulla (art.119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023).

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice e deve essere autorizzato dall'Amministrazione committente.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante

dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 25 – Modifiche del contratto in fase di esecuzione

Essendo il presente appalto vincolato al finanziamento erogato all'Ente Committente con specifico Decreto Ministeriale n. 29306/2024, non sono ammesse modifiche che comportino un'eccedenza di spesa rispetto al valore complessivo finanziato.

Per le modifiche del contratto in fase di esecuzione si richiamano quindi espressamente le sole disposizioni previste dal D. Lgs. 36/2023 purché le stesse non comportino una maggiore spesa a carico del Bilancio dell'Ente. Resta fermo previsto dai decreti ministeriali in relazione alla facoltà di rimodulazione del piano finanziario del progetto

Per quanto concerne le clausole di revisione prezzi si richiama quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023: qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Il mancato accordo tra le parti circa la richiesta di revisione del prezzo non libera l'aggiudicatario dall'obbligo di prestazione del servizio e da ogni altra obbligazione contrattuale.

La richiesta di revisione dei prezzi da parte dell'affidataria non potrà essere in alcun caso retroattiva.

Art. 26 – Cause di risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 17, del presente capitolato;
- j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- k) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- l) n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- n) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;

- o) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

L'Ente Committente al verificarsi delle prefate inadempienze risolve il contratto mediante semplice comunicazione trasmessa tramite Posta elettronica certificata (PEC) con costituzione di messa in mora di 7 giorni.

Qualsiasi sia la ragione per la quale si addivene alla risoluzione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese che il Committente deve sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 27 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

La sospensione temporanea o l'anticipata conclusione del servizio dovute a cause di forza maggiore o a motivi di pubblico interesse non comporteranno alcun addebito di responsabilità nei confronti dei contraenti, purché gli stessi effettuino tempestive comunicazioni reciproche nell'esclusivo interesse degli utenti.

Qualora gli eventi suddetti conseguano a provvedimenti emanati dalla SdS, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad ottenere compensi per le attività non svolte e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.

Resta tuttavia inteso che, l'aggiudicatario non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la SdS VdN. L'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi, restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.

Il verbale di sospensione deve essere firmato dall' Aggiudicatario.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall' aggiudicatario.

Art. 28 – Sostituzione dell'impresa aggiudicataria

Qualora per il Committente si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del soggetto aggiudicatario in caso di risoluzione del contratto per cause imputabili allo stesso, il Committente si riserva la facoltà di scorrere progressivamente la graduatoria al fine di individuare, previa valutazione, il nuovo soggetto affidatario ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023

Art. 29 – Nullità del contratto per motivi di anticorruzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage - revolving doors". I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 30 – Legalità e prevenzione tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale

Il contratto sottoscritto è soggetto a risoluzione automatica, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., ogni qualvolta le verifiche antimafia, effettuate successivamente alla stipula, abbiano dato esito interdittivo.

Nell'ambito delle azioni preordinate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, l'affidatario dell'appalto si impegna a sottoscrivere, per accettazione, le seguenti clausole che saranno inserite nel contratto:

- *Clausola n. 1 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)*

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca del subcontratto o subappalto, ogni qualvolta siano comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nell'ammontare del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co.2, del D. Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

- *Clausola n. 2 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)*

L'impresa contraente s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo

alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

La stazione appaltante s' impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi previsti alla “clausola n. 2, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in L.n.114/2014.

Art. 31 – Recesso dal contratto

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il recesso dell'Aggiudicatario non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, lo stesso Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi al domicilio digitale dell'Aggiudicatario.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In ogni caso il Consorzio si riserva la facoltà di modificare le norme del presente capitolato anche per attenersi a quanto disposto dagli organi di vigilanza o da successiva disposizione normativa.

Art. 32 – Inefficacia di clausole aggiuntive

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Art.33 – Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Art. 34 – Definizione delle controversie

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Art. 35 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, presso il domicilio digitale (PEC) dichiarato in sede di partecipazione alla gara ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 36 – Spese inerenti l'appalto

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutte le spese inerenti al presente appalto, compresi diritti di segreteria, sono a totale carico dell'aggiudicatario.

L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 37 – Trattamento dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. Base giuridica e natura del conferimento Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il

concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (“giudiziari”) di cui all’articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (“sensibili”) di cui all’articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti. 241. I

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 36/23), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Consorzio.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE. Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione. All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE.

In particolare, l’interessato ha:

- il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la

limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;

- il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è Società della Salute Valdinievole, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: sds@dpo-rpd.eu.

L'aggiudicatario assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l'incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza e a non rivelare a terzi alcunché e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dalla SdS, se non per gli scopi connessi con l'incarico.

In tal senso la ditta aggiudicataria è conseguentemente nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi e con gli obblighi riportati all'art. 28 par. 3) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). La SdS, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla ditta aggiudicataria.

Art. 38 – Responsabile unico del progetto

Secondo le disposizioni dell'art.15 del d.Lgs36 /2023, per il presente procedura è individuato quale Responsabile Unico di progetto il Dott. Giovanni Natali

Art. 39 – Rinvio dinamico

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 40 – Norma di chiusura

L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegati

- *Allegato 1: Prospetto finanziario del progetto approvato con DM del 1/7/02024 n. 29306*
- *Allegato 2: Prospetto del personale attualmente impiegato e relativo contratto di lavoro (Clausola sociale)*